



COMUNE di PODENZANA
(Provincia di Massa Carrara)

REGOLAMENTO

**PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EFFETTUATO MEDIANTE L'IMPIEGO DELLE
IMMAGINI RILEVATE DAGLI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA E DAI DISPOSITIVI
ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLE
VIOLAZIONI**

Delibera C.C n. 10 del 10/04/2019

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 Oggetto e norme di riferimento

ART. 2 Definizioni

ART. 3 Trattamento dei dati personali

ART. 4 Finalità

ART. 5 Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada

ART. 6 Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di regolamenti o ordinanze comunali

ART. 7 Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni in materia di rifiuti

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ART. 8 Titolare del trattamento. Responsabilità, compiti e funzioni

ART. 9 Responsabile del trattamento

ART. 10 Nomina dei soggetti terzi, addetti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

ART. 11 Accesso alle sale di controllo

ART. 12 Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

ART. 13 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

ART. 14 Obbligo degli addetti

ART. 15 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

ART. 16 Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

ART. 17 Diritti dell'interessato

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

ART. 18 Sicurezza dei dati

ART. 19 Istituti scolastici

ART. 20 Il deposito dei rifiuti

ART. 21 Cessazione del trattamento dei dati

ART. 22 Limiti alla utilizzazione di dati personali

ART. 23 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

ART. 24 Comunicazione

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 25 Tutela

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 Modifiche regolamentari. Entrata in vigore e rinvio dinamico

ART. 27 Dislocazione delle telecamere

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento, nel rispetto del principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti, disciplina il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'impiego di impianti di videosorveglianza gestiti o utilizzati nel territorio del Comune di Podenzana dall'Amministrazione Comunale.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (per brevità di seguito G.D.P.R.) ed al D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018;

3. Vengono inoltre osservate:

- le linee guida del Garante della Privacy sulla videosorveglianza;
- le linee guida ANCI in tema di videosorveglianza;
- la circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005;
- la circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010;
- la Direttiva Ministero dell'Interno n. 558/SCPART/421.2/70/224632 del 2/3/2012;
- Circolare MININT 29 novembre 2013, recante "Sistemi di videosorveglianza. Trattamento dei dati personali";
- Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" (cd. Decreto Sicurezza), convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48;
- DPR 15 del 15/01/2018 recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";

4. Altre fonti normative di riferimento:

- D.L. 24 febbraio 2003 n. 28 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2003 n. 88 "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive" e successive norme in materia;
- Art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
- D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale";

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende (anche con richiamo all'art. 4 del G.D.P.R.):

- a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato mediante riprese video e/o fotografiche o elaborazione di dati provenienti dall'accesso a pubblici registri che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; e per "**limitazione di trattamento**": il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- c) per "**dato personale**": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- d) per "**titolare del trattamento**": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto

dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

e) per “**responsabile del trattamento**”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

f) per “**persone autorizzate al trattamento**”: coloro che trattano i dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

g) per “**terzo**”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per “**comunicazione**”: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per “**diffusione**”: il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l) per “**dato anonimo**”: il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

m) per “**blocco**”: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

n) per “**destinatario**”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

o) per “**pseudonimizzazione**”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

p) per “**profilazione**”: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

q) per “**violazione dei dati personali**”: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

r) per “**archivio**”: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

s) per “**autorità di controllo**”: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51 del G.D.P.R.

Art. 3 – Trattamento dei dati personali.

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'utilizzo di impianti di videosorveglianza, gestiti o utilizzati nel Comune di Podenzana dall'Amministrazione Comunale si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. I monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere, o da alcune di esse, sono posizionati nella sala di controllo ubicata presso gli uffici della Struttura Unica di Polizia Municipale dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana o presso gli uffici del Vigile del Comune di Podenzana.

3. Le immagini riprese dalle telecamere degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Podenzana e collegati alla sala di controllo sopra citata, possono inoltre essere accessibili, dal personale autorizzato, attraverso l'utilizzo di postazioni mobili, come, ad esempio, tablet, telefoni cellulari, computer portatili ed altri strumenti similari.

Art. 4 – Finalità

1. Le finalità istituzionali dei suddetti impianti sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al comune di Podenzana dalle normative vigenti e, in particolare dal D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. del 24 luglio 1977, n.616, dal D. Lgs. del 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalla Legge 24 luglio 2008, n.125 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), dalla L.R. 3 aprile 2006 n. 12, dal Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città - Decreto Minniti) nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.

La disponibilità tempestiva di immagini presso la sala di controllo, costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione del personale della Struttura Unica di Polizia Municipale, della Polizia Locale, della Polizia, dell'Arma dei Carabinieri, della Protezione Civile e di soccorso sul territorio comunale, al fine di assicurare una maggiore azione di prevenzione e repressione dei reati, garantire una migliore e più efficace tutela della sicurezza urbana, dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che un valido e veloce servizio attivo di protezione civile e di soccorso in genere.

2. Gli impianti di videosorveglianza e/o i dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni sono finalizzati:

- a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così come definita dal Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008 e dal Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città - Decreto Minniti);
- b) a tutelare immobili, beni, spazi di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, a

prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento, in particolare al patrimonio comunale, e di disturbo alla quiete pubblica;

- c) al controllo di determinate aree e strade;
- d) alla tutela di coloro che più necessitano di attenzione, come i bambini, i giovani e gli anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
- e) a contrastare fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive;
- f) a tutelare la sicurezza del patrimonio scolastico e delle aree limitrofe, oltre che fornire un'azione di contrasto ad eventuali atti di microcriminalità e bullismo;
- g) al monitoraggio e controllo del traffico;
- h) all'acquisizione di fonti di prova e/o indizi;
- i) alla rilevazione, prevenzione, controllo ed accertamento di infrazioni, così come consentito dalle normative vigenti;
- j) al monitoraggio dello smaltimento dei rifiuti ed all'accertamento delle violazioni, quando risultano inefficaci o inattuabili altre misure di controllo;
- k) al monitoraggio del territorio in occasione di eventi e/o calamità, all'attivazione di uno strumento di protezione civile ed al suo coordinamento;
- l) al controllo dei varchi delle ZTL (Zone a Traffico Limitato);
- m) alla rilevazione di violazioni di regolamenti o ordinanze comunali nei limiti in cui ciò non sia vietato dalla legge.

3. I sistemi di videosorveglianza e/o i dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni, tratteranno esclusivamente i dati personali rilevati mediante le riprese video o fotografiche che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessino i soggetti e gli eventuali mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree controllate nonché i dati provenienti dall'accesso a pubblici registri.

4. Gli impianti oggetto del presente regolamento non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

5. Gli impianti oggetto del presente regolamento non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Art. 5 – Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada.

1. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'utilizzo di sistemi elettronici di rilevamento automatico delle violazioni relative all'accesso alle Zone a Traffico Limitato o di altri sistemi di rilevamento automatico delle violazioni alle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, costituisce trattamento di dati personali e si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali nonché quelle di cui al presente regolamento, con le seguenti ulteriori specificazioni:

- vengono raccolti solo i dati necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare del trattamento, tra cui la sicurezza stradale;
- le risultanze fotografiche sono utilizzate, in via prioritaria, per accertare violazioni alle disposizioni in materia di circolazione stradale, nonché per le finalità previste dal presente regolamento; a tal fine l'angolo visuale delle riprese è delimitato in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate;
- i sistemi elettronici di rilevazione devono limitare la conservazione dei dati delle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino accertate violazioni al Codice della Strada;
- le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione dei verbali di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dal Codice della Strada; le stesse non vengono inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto, in base alla normativa sul diritto di accesso e nel rispetto delle modalità di cui al successivo art. 17. La documentazione video-fotografica è resa disponibile a richiesta dall'intestatario del veicoli, oscurando o rendendo comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti la violazione;
- le immagini vengono conservate per il tempo strettamente necessario in riferimento alla conclusione del procedimento sanzionatorio o alla definizione dell'eventuale contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da specifiche richieste dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria;
- le postazioni dei varchi elettronici recano l'informativa in ordine allo svolgimento dell'attività di registrazione di immagini e del conseguente trattamento dei dati personali;
- l'attività di eventuali società esterne incaricate di singoli aspetti della procedura di gestione delle immagini dovrà essere svolta in conformità con le disposizioni di legge, del presente regolamento e, per quanto concerne il trattamento dei dati personali, dovranno essere

rispettate le disposizioni impartite dal titolare del trattamento, mediante separato atto di nomina, nonché le disposizioni di cui al D.P.R. 250/1999.

Art. 6 - Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni di regolamenti o ordinanze comunali

1. Nel rispetto dei principi di liceità e proporzionalità, l'utilizzo di telecamere può essere previsto con riferimento alle attività di controllo ed accertamento di violazioni alle norme contenute nei regolamenti e ordinanze comunali solo se risulta impossibile o non efficace il ricorso a strumenti di controllo alternativi e purché tali modalità non si pongano in contrasto con le disposizioni di legge.

2. In questi casi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 7 – Utilizzo di sistemi elettronici per la rilevazione di violazioni in materia di rifiuti.

1. Nel rispetto di principi di liceità e proporzionalità, l'utilizzo di telecamere è consentito per le attività di controllo volte ad accertare le violazioni in materia di abbandono di rifiuti solo se risulta non possibile o non efficace il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

Per tali finalità, nel rispetto delle disposizioni di legge nonché del presente regolamento, potranno essere utilizzate anche telecamere di tipo riposizionabile.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 8 – Titolare del trattamento. Responsabilità, compiti e funzioni.

1. Nel Comune di Podenzana la funzione di titolare del trattamento dei dati viene svolta dal Sindaco, quale rappresentante legale dell'Amministrazione Comunale. Il titolare è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dall'art. 5 GDPR (liceità; correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza).

2. In conformità agli artt. 24 e seguenti del GDPR, il titolare del trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche destinatarie del trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali l'utilizzo di pseudonimi, volti ad attuare in modo efficace ed ulteriore la protezione dei dati, integrando le necessarie garanzie di rispetto dei requisiti previsti dal GDPR e tutelando i diritti degli interessati.

3. Il titolare del trattamento, inoltre, tramite l'utilizzo di "filtri informatici", mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, fermo restando che: a) tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità; b) dette misure garantiscono che, in questo modo, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento dell'operatore autorizzato. Ancora, tiene un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità e coopera, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.

4. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso: a) La pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b) La capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c) La capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico, d) Una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

5. In caso di violazione dei dati personali, (“data breach”) il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 del GDPR, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo. Inoltre, quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere, una valutazione dell'impatto del trattamento stesso sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 35 del GDPR. Qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, a norma dell'articolo 35 del GDPR, indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure per attenuare il rischio, il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo.

6. Il titolare del trattamento si assicura che il responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento sostiene il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti, fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti. E' in grado di provare, in caso di richiesta dell'autorità di controllo, l'attuazione del sistema di sicurezza finalizzato alla protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento tiene un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità, in conformità all'art. 30 del GDPR.

Art. 9 - Responsabile del trattamento. Compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali.

1. L'art. 28 del GDPR ha definito il responsabile del trattamento come il soggetto che effettua il trattamento "per conto del titolare". Considerata dunque la modificata definizione di responsabile del trattamento, i compiti e le funzioni connessi al trattamento dei dati personali dovranno essere attribuite ai Dirigenti /Posizioni Organizzative, ove attribuite, attraverso apposita designazione delle persone fisiche, con delega all'esercizio ed allo svolgimento di compiti e funzioni connessi al relativo trattamento, analiticamente elencate, ferma restando l'allocazione della responsabilità conseguente al trattamento in capo al titolare medesimo. Compiti e funzioni del Responsabile del trattamento che si possono, in calce, così sintetizzare, tenendo conto dell'adeguamento del GDPR:

a. identificare sub responsabili di riferimento della struttura organizzativa di competenza ed acquisire, dagli stessi, l'elenco nominativo delle persone fisiche che, presso gli stessi sub responsabili, risultano autorizzate al trattamento dei dati e a compiere le relative operazioni;

b. identificare e designare, per iscritto e in numero sufficiente a garantire la corretta gestione del trattamento dei dati inerenti la struttura organizzativa di competenza, le persone fisiche della struttura organizzativa medesima, che operano sotto la diretta autorità del titolare, e attribuire alle persone medesime specifici compiti e funzioni inerenti al trattamento dei dati, conferendo apposita delega per l'esercizio e lo svolgimento degli stessi, inclusa l'autorizzazione al trattamento, impartendo a tale fine analitiche istruzioni e controllando costantemente che le persone fisiche designate, delegate e autorizzate al trattamento dei dati effettuino le operazioni di trattamento:

- in attuazione del principio di "liceità, correttezza e trasparenza";
- in attuazione del principio di "minimizzazione dei dati";
- in attuazione del principio di "limitazione della finalità";
- in attuazione del principio di "esattezza";
- in attuazione del principio di "limitazione della conservazione";
- in attuazione del principio di "integrità e riservatezza";
- in attuazione del principio di "liceità, correttezza e trasparenza".

2. Il responsabile del trattamento, inoltre, in conformità al GDPR, quando un tipo di trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, allorché prevede, in particolare, l'uso di nuove tecnologie, dovrà effettuare una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali. Dovrà mettere in atto le misure tecniche e organizzative

adeguate, identificate dal titolare, funzionali a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che possono comprendere, tra le altre: a) l'utilizzo di pseudonimi e la codifica dei dati personali; b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

3. Il responsabile del trattamento dovrà mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate, identificate dal titolare per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, fermo restando che: a) tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità; b) dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

4. Il responsabile del trattamento coopera, su richiesta, con il DPO e con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti. Tiene il registro della attività di trattamento in relazione ai trattamenti della struttura organizzativa di competenza. In caso di violazioni dei dati personali, comunica la violazione all'interessato, senza ingiustificato ritardo, quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Prima di procedere al trattamento, consulta l'Autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.

5. Con propri Decreti Sindacali, il Comune di Podenzana, in persona del Titolare del trattamento, individua, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento EU 679/2016, i Responsabili del trattamento dei dati personali nei Dirigenti consentendo la nomina, da parte dei Dirigenti, di sub-responsabili del trattamento.

Tenendo conto di quanto sopra, dunque, il Responsabile della Polizia Locale domiciliato, in ragione delle funzioni svolte, presso il Comune di Podenzana, è individuato, quale Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato mediante l'impiego di impianti di videosorveglianza,

collegati alla sala di controllo della Polizia Locale nonché di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni, collegati alla sala di controllo della Polizia Locale.

E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

6. Tenendo conto di quanto sopra (paragrafo 1), il Dirigente del Settore Protezione Civile del Comune di Podenzana domiciliato, in ragione delle funzioni svolte, presso gli uffici del Settore Protezione Civile, è individuato, quale Responsabile del trattamento dei dati personali conseguenti all'impiego di sistemi di videosorveglianza ed utilizzati dalla Protezione Civile esclusivamente con finalità di salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

7. Nel caso di postazioni remote di visione e/o controllo delle telecamere del sistema di videosorveglianza e/o dei dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni, installate presso le società esterne incaricate anche solo per fini di controllo sul funzionamento e manutenzione degli impianti stessi, il responsabile di quell'impianto, nominato dal Sindaco, sarà individuato tra le figure apicali di quella struttura.

8. Il Responsabile del trattamento deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi e dai provvedimenti vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

9. Il Responsabile del trattamento procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento e delle proprie istruzioni.

Art. 10 - Nomina delle persone fisiche addette alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile del trattamento designa e nomina le persone fisiche in numero sufficiente a garantire la gestione dei dispositivi in sua dotazione e li individua, di norma, tra il personale dipendente dalla stessa Amministrazione/Ufficio.

2. Per quanto riguarda la Polizia Locale, i soggetti di cui al punto 1, andranno nominati prevalentemente tra gli Ufficiali e gli Agenti in servizio che, per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. Le società esterne, incaricate anche solo del controllo sul funzionamento e/o della manutenzione degli impianti stessi, devono nominare il responsabile della gestione dell'impianto tra il personale dipendente dalle società stesse che, per esperienza, capacità ed affidabilità, fornisca idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

4. La gestione degli impianti assegnati alla Polizia Locale di norma è riservata agli operatori di Polizia Locale aventi qualifica di Ufficiale e/o Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 - 57 del Codice di Procedura Penale.

5. Con l'atto di nomina, ai singoli soggetti di cui al punto 1 saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi nel rispetto delle indicazioni seguenti:

- Tutti i dati personali di cui vengono a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni dovranno essere trattati in modo lecito e con correttezza;
- L'accesso ai dati dovrà avvenire esclusivamente con le credenziali assegnate senza che queste vengano comunicate a terzi;
- La consultazione delle telecamere e dei dati relativi dovrà essere effettuata esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni;
- Eventuali accessi non autorizzati di cui l'incaricato sia venuto a conoscenza dovranno essere segnalati tempestivamente al Responsabile del trattamento dei dati;
- Ogni salvataggio dei dati o delle immagini delle telecamere, per qualsiasi finalità, dovrà preventivamente essere autorizzato dal Responsabile del trattamento o da suo delegato;
- Tutte le risultanze dei sistemi di videosorveglianza dovranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità previste dalla legge e dal presente regolamento e in nessun caso potranno essere comunicate a terzi se non nei casi previsti in materia di diritto di accesso;

- In caso di interventi di manutenzione effettuati presso le sale di controllo dovranno supervisionare l'attività dei soggetti addetti agli interventi.

6. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti oltre che al corretto uso dei sistemi, anche sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

7. Nell'ambito dei soggetti sopra menzionati verranno designati, con atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e la conservazione delle password per l'accesso alle postazioni destinate alla visione ed all'extrapolazione delle immagini.

Art. 11 - Accesso alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo della Polizia Locale ed ai locali di società esterne incaricate è consentito solamente al personale in servizio presso il Corpo di Polizia Locale, oltre che al Sindaco o suo delegato (Responsabile del trattamento), alle Forze dell'Ordine nell'espletamento delle funzioni di prevenzione del crimine e ordine pubblico ed alle altre persone espressamente autorizzate o addette a specifici servizi.

2. Possono altresì accedere alla sala di controllo il personale addetto alla installazione e manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, muniti della necessaria autorizzazione.

3. Il Responsabile del trattamento e/o della gestione impartisce idonee istruzioni al personale incaricato atte ad evitare assunzione o rilevamento di dati, da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

Art. 12 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso alla banca dati è esclusivamente consentito al titolare del trattamento, ai responsabili del trattamento, così come designati, ai soggetti terzi, così come indicati al punto 1 dell'articolo 11 e, eccezionalmente, ad altri soggetti previa autorizzazione per iscritto del responsabile del trattamento.

2. I responsabili del trattamento ed il personale autorizzato saranno dotati di password di accesso al sistema.

3. Il sistema dovrà essere fornito, laddove tecnicamente possibile, di “log” di accesso che saranno conservati per la durata di anni uno.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 13 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. Tenendo conto anche dell'art. 5 del GDPR, i dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (“liceità, correttezza e trasparenza”);
 - b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e, successivamente, trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. I dati verranno raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (“minimizzazione dei dati”); nonché esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (“esattezza”);
 - d) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 del GDPR, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato (“limitazione della conservazione”);
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 3, lett. h), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso

successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale. I dati dovranno essere trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (“integrità e riservatezza”).

Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 del presente articolo e in grado di provarlo (“responsabilizzazione”).

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza e/o dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni installate sul territorio comunale.
3. Le telecamere di cui al precedente punto 2 consentono, tecnicamente, riprese video/fotografiche a colori, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell’impianto attivato. I segnali video/fotografici delle unità di ripresa saranno inviati:
 - alla sala di controllo del Comando di Polizia Locale ed eventualmente ad idonei strumenti in dotazione al personale in servizio esterno relativamente alle immagini riprese dalle telecamere degli impianti della videosorveglianza urbana e dei dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni;
4. Nella sala di controllo le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su apposito/i server. L’impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l’evento conformemente alle finalità previste dal presente regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate secondo le modalità ed i tempi previsti dalla specifica normativa, in particolare in caso di contestazione. Il sistema di videosorveglianza mantiene le immagini registrate per un periodo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. Qualora si voglia procedere a un allungamento dei tempi di mantenimento, deve essere inviata una comunicazione al Garante, segnalandone l’eccezionalità nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di

mantenimento va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare, al momento prefissato, l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di eliminazione dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di mantenimento fissato dal titolare. I locali in cui alloggiavano i server sono protetti adeguatamente. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Art. 14 - Obblighi degli addetti

1. L'utilizzo del brandeggio, cioè lo spostamento ed il puntamento delle telecamere da parte degli addetti designati in conformità all'art.10 del presente regolamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del Trattamento secondo le modalità previste da apposita disposizione.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 15 – Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa sopra indicate, procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

Art. 16 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Podenzana, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché dall'art. 3.1 del provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010, per informare gli interessati che stanno per accedere ad un'area videosorvegliata, si obbliga ad affiggere adeguata segnaletica permanente nelle strade, nelle piazze e comunque nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere. Nel cartello, indicante il titolare del trattamento e le finalità perseguite, così come previsto dalle norme prima citate, sarà riprodotta una dicitura tipo, simile a quella sotto indicata:

18

AREA VIDEOSORVEGLIATA – Comune di Podenzana

La registrazione è effettuata da Comune di Podenzana / POLIZIA LOCALE per fini di:

SICUREZZA URBANA – TUTELA DEL PATRIMONIO – TUTELA AMBIENTALE

23

(Art. 13 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e art. 3.1 Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali - 8 aprile 2010).

2. L'obbligo di cui sopra non è previsto ove si profilino aspetti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, così come previsto dal punto 3.1.1 del Provvedimento del Garante del 08/04/2010 e in conformità al GDPR.

Il Comune di Podenzana, nella persona del Responsabile del trattamento competente, comunicherà alla collettività l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa, tranne i casi di sospensioni temporanee del funzionamento anche dovute a motivi di carattere tecnico o manutentivo. La comunicazione avverrà con un anticipo di giorni dieci e mediante adeguati mezzi di informazione.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 17 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, anche in conformità all'art. 13 del GDPR, su richiesta, ha diritto:
 - a) di ottenere le informazioni relative al proprio trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile con un linguaggio semplice e chiaro;
 - b) di ottenere la conferma dell'esistenza del trattamento di dati che possono riguardarlo e di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

d) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

e) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Il titolare del trattamento/Responsabile designato fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa, senza ingiustificato ritardo e comunque al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento/Responsabile designato informa l'interessato di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.

~~2.~~ Le informazioni fornite in conformità al GDPR sono gratuite. Se le richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, può essere chiesto all'interessato, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e può essere anche rifiutato di soddisfare la richiesta.

3. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica o comunicate oralmente.

6. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

In relazione a quanto 7. disposto dall'art. 3.5 del Provvedimento videosorveglianza del 4 agosto 2010, in riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (in conformità all'art. 12 del GDPR); viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (in conformità all'art. 12 del GDPR).

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI,

LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 18 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. L'utilizzo dei video server impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 19 – Il deposito dei rifiuti

1. In applicazione dei richiamati principi informatori di cui al GDPR, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se risulta non possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
2. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure, nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti

modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13 L. 689/81).

Art. 20- Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 21 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, cui si fa espresso rinvio.

Art. 22 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata dall'art. 82 del Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, cui si fa espresso rinvio.

Sezione IV
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 23 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Podenzana a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o da un regolamento.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti dalle forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici, in conformità al Regolamento EU 2016/679 e al d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, cui si fa espresso rinvio.

CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 24 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
2. In sede amministrativa, i responsabili del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono i Responsabili del trattamento dei dati personali, ovvero gli altri designati (sub-responsabili) così come individuati a norma del GDPR e/o così come designati del presente regolamento.
3. Copia del presente Regolamento dovrà essere depositata presso la Centrale Operativa della Polizia Locale di Podenzana, a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali e di

chiunque voglia prenderne visione. Copia dovrà essere pubblicata, altresì, sul sito del Comune di Podenzana, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 – Modifiche regolamentari. Entrata in vigore e rinvio dinamico

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nel caso di adeguamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell’Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale dovranno essere immediatamente recepiti con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di Enti Locali.
2. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno di esecutività della delibera di approvazione. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato con il presente regolamento, si applicano le disposizioni e le norme di legge vigenti o sopravvenute in materia.

Art. 27 - Dislocazione delle Telecamere

1. Nello schema sottostante è riportata la dislocazione delle telecamere. L’eventuale incremento dell’impianto sarà riportato in appositi allegati.

Posizione Telecamere : " Giunta Comunale n. 90 del 19 dicembre 2018, recante in oggetto:

“Approvazione progetto esecutivo impianto di videosorveglianza nel Territorio Comunale ”

PODENZANA e FRAZIONI:

- Loc. Genicciola, c/o Bivio Bruscarolo sulla S.P. 20 di Montedivalli;
- Loc. Casa Borsi, c/o Ristorate Mileo sulla S.P. 13 “Spezzina – Val di Vara”;
- Loc. Serralta, c/o incrocio S.P. 13 “Spezzina – Val di Vara”
- Loc. Gambin – S.P. 14 di Podenzana;
- Loc. Serralta, c/o Bivio Montebello, Piazza Mazzoni, su Strada Comunale;

